CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001558 - Interno - 08/03/2023 - 10:38

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo Consiliare "Lega Campania" del Consiglio regionale della Campania, *ex* art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad da ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/ 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari" ;

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0003706/e del 08/03/2023 11.21 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
08/03/2023 11.21-20230003706

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000045 - 08/03/2023 - 10:38

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 -12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA 1a deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con 1a quale 1a Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui "La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012";

VISTO l'art. l, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 il quale dispone che "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali";

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che "è attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)";

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 n. 14);

VISTA la deliberazione n. 5/2022/1NPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

VISTO il rendiconto del Gruppo consiliare "Lega Campania" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 per la XI Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuti in data 23/02/2023 con nota prot. n. 2901/i ed acquisiti in pari data al prot. C.d.C. con n. 1294;

VISTO il decreto n. 4/ 2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo ed al Referendario Stefania Calcari;

VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il 2 marzo 2023;

VISTA l'ordinanza n. 25/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITE le relatrici, Primo Referendario dott.ssa Ilaria Cirillo e Referendario dott.ssa Stefania Calcari;

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, poi, deve essere da questi trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni. Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti, ovvero di mancata trasmissione dello stesso nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità da parte della Sezione regionale di controllo, consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012; sul punto rileva che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), nei casi appena richiamati detto effetto consiste nell'obbligo alla restituzione delle somme ricevute e non "regolarmente" rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012). Precedentemente, infatti, era prevista la decadenza, per l'anno l'esercizio in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale da parte del Consiglio regionale in favore del Gruppo consiliare che avesse omesso di regolarizzare il rendiconto. La Corte dei conti, anche nell'esercizio di tale peculiare controllo, è infatti giudice che esercita un sindacato neutrale ed oggettivo su un atto di natura finanziaria ontologicamente connesso al bilancio regionale che, indirettamente, lo alimenta (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014), rispetto ai cui effetti, tuttavia, è del tutto estranea. Per tale ragione l'omessa pronuncia, non equivale all'emissione di un provvedimento giudiziario definitivo, ma comporta solo l'impossibilità di accertare tale irregolarità con la forma "accelerata" del controllo ciclico su tali rendiconti.

Il controllo della Sezione regionale è quindi un giudizio "dicotomico" (v. Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), che porta ad esiti tipizzati dalla legge e regolati dai principi generali dell'Ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti, *"la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (v. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015). Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"*.

Ne consegue che, in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel "principio di rendicontazione" si realizza (v. sentenze Corte costituzionale n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparente "accountability" che qualifica la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica". Al principio di rendicontazione si ricollega, peraltro, l'obbligo di restituzione del danaro pubblico quale conseguenza "tipizzata" dell'accertamento da parte del giudice contabile del suo impiego irregolare ed illegittimo.

Infatti, secondo il Giudice delle leggi, infatti, *"il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume, infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale"* (sent, n. 39/ 2014, cit.).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere - come è stato detto - quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, *"risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari"*. Per tali considerazioni il predetto decreto non ha la capacità di innovare l'Ordinamento contabile e deve trovare applicazione in coerenza con le regole e principi della contabilità armonizzata degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tale premesse ne discende che il rendiconto "speciale" dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente

territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa.

Come previsto dall'art. 1 del richiamato DPCM, le spese per essere regolari devono essere rispettose del principio veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, coerenti con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Nella stessa ottica della Legge "fondamentale della contabilità armonizzata" (v. D.lgs. 118/11), la struttura formale del rendiconto deve poter favorire la lettura integrata e trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la confrontabilità, anche territoriale, dei dati.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza). Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale, ha ribadito che *"l'attività di controllo deve consistere (...) nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito"* e che *"si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari"*. Quanto al terzo profilo (trasparenza e uniformità del conto), il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che *"dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti"* (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013). Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto cartolare, mira a verificare l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le somme rendicontate; con riferimento alla verifica giudiziaria la stessa si incentra sull'applicazione del principio di verità, trasparenza e correttezza, declinata in termini di inerenza e necessità della spesa, ed assenza di conflitti d'interessi (al riguardo si vedano le sentenze Sez. Giur. Campania nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con la sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio). Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati:

1) i principi di veridicità e correttezza (*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"*: art. 1, DPCM);

2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b), c), d)*, D.P.C.M.);

3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM);

4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.);

5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM);

6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"*(art. 3, comma 3);

7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'organo gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò interromperebbe ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e, in ultimo, l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento).

Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (v. le sentenze della

Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: *"l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la* "veridicità e correttezza delle spese", *con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

Le risorse impiegate per le spese dei gruppi, rinvengono la propria fonte nella *"fiscalità di massa ossia nelle somme versate dai cittadini in adempimento dei loro doveri inderogabili di solidarietà (ex art. 2 Cost)"* ed è per questo che hanno un *"vincolo di finalizzazione ineludibile"*. Tale vincolo consente alle predette risorse di refluire nella rendicontazione generale della regione e *"perciò nella contabilità di mandato quale espressione tra le più rilevanti del bene pubblico Bilancio tesa a dare conto del realizzato e del consumo delle risorse impiegate"*. Di guisa che la mera comunanza di intenti politici tra il partito di riferimento e la *"propria costola strutturata nel contesto dell'assemblea legislativa regionale, non può giustificare il disinvolto impiego di risorse della seconda per gli scopi del prim[o]"*. (v. II Sezione centrale d'Appello, sentenza n. 95 del 2021).

Ricostruite le "forme" di tale accertamento, la decisione giudiziaria assunta in sede di tale controllo è dunque suscettibile di diventare "definitiva" (v. C. cost. sentenza n. 18/2019) in quanto corrisponde ai crismi del controllo di legittimità-regolarità, esclusivamente basato su criteri legali e sul giusto processo, assicurato anche tramite il ricorso innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11 comma 6 Codice di giustizia contabile). Da tale accertamento definitivo di irregolarità discende *ex lege "un obbligo restitutorio che comporta a carico del Presidente del Consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute (...) Detto obbligo di restituzione, deve infatti essere puntualmente garantito secondo i principi civilistici, a prescindere dall'accertamento dello stato soggettivo del debitore, che è presunto salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. (peraltro, secondo l'orientamento maggioritario, nemmeno configurabile per le obbligazioni pecuniarie), avente ad oggetto il fatto*

che l'impossibilità della prestazione è derivata da causa non imputabile al debitore". (v. Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza. n. 53/2017).

2. Comunicazione ai fini della regolarizzazione.

In data 23 febbraio 2023 è pervenuto con nota n. 2901/i (acquisita al prot. C.d.C. con n. 1294 del 23/02/2023) a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare "Lega Campania"; detto rendiconto, comprensivo della allegata documentazione, è stato trasmesso entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

In nota integrativa, allegata al citato rendiconto finanziario 2022, è stato specificato che il Gruppo consiliare "Lega Campania" è stato costituito in data 26/10/2020; lo stesso era inizialmente composto dai Consiglieri regionali Attilio Pierro, Severino Nappi e Gianpiero Zinzi eletto Presidente e sostituito in detta carica in data 08/09/2022 (con effetto dal 12/10/2022) dal Consigliere Severino Nappi.

Con la citata nota integrativa è stato, inoltre, evidenziato che in data 04/10/2022 ha aderito al Gruppo *de quo "(...) la Consigliera Carmela Rescigno proveniente dal Gruppo consiliare fratelli d'Italia (...)"*. Rileva, ancora, che in data 26/10/2022 il Consigliere Gianpiero Zinzi si è dimesso per effetto della sua elezione a Deputato della Repubblica, allo stesso è subentrata la Consigliera Antonella Piccerillo. Analogamente il Consigliere Attilio Pierro si è dimesso in data 09/11/2022 a seguito alla sua elezione a Deputato della Repubblica ed è stato sostituito dal Consigliere Aurelio Tommasetti.

In definitiva alla data odierna *"(...) il Gruppo consiliare Lega Campania è composto da Severino Nappi (Presidente), Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti (...)"*.

Si riporta di seguito il rendiconto finanziario afferente all'esercizio 2022:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2022

E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	**29.900,08**
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro	**0**
E3)	Altre entrate	Euro	**0,14**
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro	**38.371,81**
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro	0
TOTALE ENTRATE		Euro	**68.272,03**

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2022

U1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro	0
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro	0
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro	0
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro	0
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	0
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	**17.476,19**
U7)	Spese postali e telegrafiche	Euro	0
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	0
U9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro	0
U10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro	0
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	0
U12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività	Euro	0
U13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di	Euro	0

	cellulari per il gruppo		
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	0
U15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	0
U16)	Spese tenute conto e oneri bancari	Euro	**302,17**
TOTALE USCITE		Euro	**17.778,36**

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022

- Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro	**38.371,81**
- Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro	0
TOTALE ENTRATE riscosse nell'esercizio	**Euro**	**29.900,22**
TOTALE USCITE pagate nell'esercizio	**Euro**	**17.778,36**
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	**Euro**	**50.493.67**
Fondo di cassa finale per spese di personale	**Euro**	**0**

Dal prospetto sopra riportato emerge che il gruppo "Lega Campania", nella composizione sopra descritta, ha sostenuto nel corso del 2022 essenzialmente spese per l'affidamento di servizi di natura intellettuale (cfr. U6) - spese per consulenze, studi ed incarichi" pari ad € 17.476,19 .

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo.

3. Contributo annuo.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante

"Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 10 gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Lega Campania" composto nel periodo 01/01/2022 - 03/10/2022 da tre Consiglieri e dal 4/10/2022 a fine esercizio da quattro Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava fino alla data del 4/10/2022 un contributo mensile di euro 2.620,26 (= 5.000+(0,05 x 5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 / 12 mensilità cui è conseguita una quota mensile per consigliere pari ad € 873,42.

Sul punto, infatti, viene in rilievo che la Consigliera Carmela Rescigno, proveniente dal Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", ha aderito al Gruppo "Lega Campania" in data 04/10/2022, **a fronte di tale nuova adesione non si è osservato un incremento dei trasferimenti provenienti dal Consiglio regionale. Infatti,** il Consiglio regionale, con le determine di liquidazione di seguito elencate (allegate alla citata nota n. 2901/i del 23/02/2022) ha disposto i trasferimenti mensili al Gruppo consiliare *de quo* per un totale annuo pari ad € 29.900,08:

- **n. 276 del 16/03/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 277 del 16/03/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 541 del 18/05/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 542 del 18/05/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 674 del 27/06/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 735 del 12/07/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 833 del 01/09/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 834 del 01/09/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 950 del 07/10/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 1157 del 23.11.2022 – euro 1746,84;**
- **n. 1228 del 07.12.2022 – euro 1950,64;**
- **n. 1303 del 20.12.2022 – euro 2620,26.**

Sul punto, al fine di un puntuale controllo, voglia il Gruppo chiarire:

a) le ragioni della riduzione dei trasferimenti con particolare riferimento alle mensilità di ottobre e novembre (cfr. Determine di Consiglio regionale n. 1157 del 23/11/2022 e n. 1228 del 7/12/2022);

b) il mancato incremento dei trasferimenti mensili spettanti per ogni Consigliere facente parte del Gruppo pari ad € 873,42 *(ut supra),* attesa l'adesione in data 04/10/2022 al Gruppo *de quo* della Consigliera Carmela Rescigno (proveniente dal Gruppo consiliare Fratelli d'Italia).

Tutto ciò premesso, l'esame della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti ed integrazioni documentali di seguito specificate.

4. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Il Gruppo "Lega Campania" ha richiesto (cfr. nota prot. 05 del 20/01/2022 allegata nota n. 2901/i del 23/02/2022) la contrattualizzazione del Sig. Gianfranco Borriello, giornalista professionista iscritto all'Ordine regionale dei Giornalisti con tesserino n. 06624, quale addetto stampa del Gruppo medesimo; sul punto l'attuale Presidente Severino Nappi in nota integrativa ha evidenziato che *"(...) al lavoratore autonomo* [Sig. Gianfranco Borriello ndr.] *è stato affidat*[a] *l'attività professionale individuale di curare per conto del Gruppo e dei singoli Consiglieri la comunicazione e i rapporti con la stampa (...)".* Il compenso omnicomprensivo è stato quantificato in € 20.000,00, comprensivi di IVA ed INPGI (cfr. punto n. 3 del "Conferimento di Incarico Professionale").

L'incarico in esame è stato formalizzato con contratto sottoscritto in data 15/02/2022 ed ha ad oggetto le seguenti prestazioni (cfr. punto n. 1 contratto): *"(...) informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo Lega-Campania in seno al Consiglio regionale della Campania e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali regionali della Campania. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo consiliare (...)".*

Il Presidente Severino Nappi, inoltre, in nota integrativa ha rilevato che *"(...) per la prestazione svolta, al giornalista professionista è stata erogata nell'anno finanziario 2022 la somma di € 17.778,36, come si rileva dalle 3 fatture allegate, mentre la fattura n. 4, pari ad € 2.502,00, relativa all'attività del mese di dicembre 2022, è stata pagata il 10 gennaio 2023 pertanto, sarà rendicontata nel prossimo esercizio finanziario (...)".*

Preliminarmente viene in rilievo che dal controllo organico della documentazione inviata (Libro Cassa 2022 e parcelle nn. 1, 2 e 3) il totale pagato dal Gruppo nell'esercizio 2022 è risultato pari ad € 17.476,19 a fronte degli € 17.778,36 evidenziati dal Presidente Severino Nappi in nota integrativa; **si prega di conseguenza di chiarire la discordanza appena evidenziata.**

Con specifico riferimento, poi, al punto n. 3 del Contratto *de quo* rileva la determinazione del compenso omnicomprensivo al professionista pari ad € 20.000,00; sul punto si evidenzia che nell'esercizio 2022 è stata pagata, tramite bonifici bancari, una somma complessiva pari ad € 17.476,19. Ad essa si deve sommare il pagamento effettuato in data 10/01/2023 pari ad € 2.502,00

per l'attività svolta relativa al mese di dicembre 2022. Il totale, in definitiva, è risultato pari ad € 19.978,19 a fronte del compenso pattuito pari ad € 20.000,00.

Con riguardo al pagamento effettuato in data 10/01/2023 pari ad € 2.502,00 per l'attività svolta relativa al mese di dicembre 2022 giova rammentare che, seppur pagate nell'anno finanziario 2023, la spesa anzidetta è stata autorizzata - e le prestazioni eseguite - nel 2022 e, pertanto, si riferisce a "fatti di gestione" relativi al medesimo anno (Cfr. SS.RR. In speciale composizione n. 29/2014)

Conseguentemente, anche al fine di svolgere compiutamente il controllo di che trattasi, voglia il Gruppo trasmettere la documentazione afferente ai resti di pagamento, il conto dei residui passivi con indicazione del relativo titolo.

5. Autorizzazione alla spesa.

L'art. 4 del Disciplinare prevede che il soggetto che vuole avvalersi di una certa spesa deve presentare una domanda redatta su apposito modulo con una breve ma chiara descrizione della spesa, avendo cura di precisare l'inerenza istituzionale della stessa. Tra la documentazione allegata viene in rilievo che la spesa in oggetto risulta richiesta dall'intero Gruppo Consiliare "Lega Campania" ed autorizzata dal Presidente originario Gianpiero Zinzi. Tuttavia non è stata trasmessa la richiesta di autorizzazione alla spesa ma solo l'autorizzazione sottoscritta dal Presidente pro tempore.

Giova osservare che il DPCM del 21 dicembre 2012 a garanzia dei mentovati principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2, comma 1, prescrive che *"(...) il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente(...)"*. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile, prescrizione questa che è ripresa altresì dallo stesso Disciplinare del Gruppo all'art. 5 comma 2. La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali. La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione del quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vicepresidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016). Con specifico riferimento all'incarico *de quo*, la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro 20.000,00 è stata effettuata dal "Gruppo consiliare"; sul punto si osserva che con specifico riferimento alla richiesta risultano assenti le firme dei richiedenti.

La documentazione, pertanto, sotto tale profilo risulta carente e per l'effetto occorre che il Gruppo proceda a regolarizzare la stessa.

6. Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

La prestazione richiesta dal Gruppo consiliare "Lega Campania" va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis). Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 *bis*, del d.lgs. 165/01; di conseguenza presupposti di legittimità di un simile conferimento sono, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis). Sul punto, conseguentemente, giova osservare che nel cumulativo provvedimento di autorizzazione alla spesa di cui all'allegato U-6) non si fa riferimento ad alcuna valutazione comparativa di altri curricula pervenuti al Gruppo; ne consegue che nessuna procedura comparativa, seppur snella, abbia avuto luogo. **Pertanto, si chiarisca se il rilievo formulato è da riferirsi ad una mera omissione nell'invio della documentazione e se ne fornisca, di conseguenza, prova dell'avvenuta procedura comparativa, ovvero, in caso contrario, si chiariscano le ragioni di tale omissione atteso che nel disciplinare del Gruppo *de quo* non è stato inserito alcun articolo afferente alle procedure di selezione.**

Nelle premesse del contratto con il Sig. Borriello, poi, si dà atto che *"(...) il personale funzionalmente assegnato al Gruppo, o del quale si sia già richiesta l'assegnazione, non risulta sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta, in quanto il Gruppo è costituito da n. 3 ,membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio e presso le altre sedi istituzionali della Campania (...)".* **Al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.**

7. Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Si rileva, ancora, che ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio* (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida). Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 26 settembre 2022. Sul punto si evidenzia la "Relazione periodica delle

attività svolte per la comunicazione istituzionale del Gruppo consiliare Lega Campania e dei singoli consiglieri per il periodo agosto/settembre 2022" rilasciata e sottoscritta dal Giornalista Giancarlo Borriello (cfr. allegati nota n. 2901/i del 23/02/2022) elenca le seguenti attività svolte nel periodo di divieto:

- Convocazione conferenza stampa del Gruppo Lega 31.08.2022;
- Sanità, Pierro: "Preservare l'integrità del Mauro Scarlato di Scafati..." 08.09.2022;
- Caccia, Pierro (Lega): "in Campania penalizzati a migliaia..."16.09.2022;
- Pubblicazione n. 8 post Facebook sulla pagina ufficiale del Gruppo nelle date: 01/09/2022, 02/09/2022, 09/01/2022, 26/09/2022;
- Gestione conferenza stampa del "Gruppo Regionale Lega Campania" in occasione della presentazione della nuova consigliera dott.ssa Carmela Rescigno in data 01.09.2022. Accoglienza stampa, accredito giornalisti e assistenza tecnica (riprese video, fotografie e mix audio). **Si chiedono chiarimenti sul punto.**

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per 1a Campania

dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, assegnando il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente delibera per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva; manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023.

I Relatori

Ilaria Cirillo

Stefania Calcari

Il Presidente aggiunto

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2023

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
dott. Giuseppe IMPOSIMATO